

MM no. 101 concernente l'approvazione del nuovo regolamento comunale concernente l'ormeggio dei natanti nel porto della Lanca degli Stornazzi

Locarno, 26 settembre 2003

Al
Consiglio Comunale

Locarno

Egredi Signori Presidente e Consiglieri,

Premessa

I lavori di ristrutturazione del porto comunale alla Lanca degli Stornazzi proseguono e si concluderanno prima della fine del corrente anno. Ciò significa che a partire dal 2004 sarà attuata la riorganizzazione completa dei posti d'attracco, delle modalità d'uso del porto e comprendente pure il conseguente adeguamento delle tariffe.

Per fare ciò è necessario disporre di un nuovo regolamento comunale e in seguito ottenere dall'autorità cantonale la relativa concessione. Ci sembra, infatti, utile ricordare che attualmente vige un regime provvisorio, basato su un regolamento per l'ormeggio dei natanti risalente al 1966, di cui solo l'articolo concernente l'ammontare delle tariffe è stato oggetto di ratifica da parte del Consiglio di Stato. Nell'ambito di una vertenza giudiziaria che ha coinvolto numerosi affittuari di posti barca all'inizio degli anni '90, il Consiglio di Stato aveva, infatti, stabilito che l'ordinanza promulgata dal Municipio nel 1987 per la regolamentazione dell'ormeggio dei natanti era da considerarsi nulla. Da quel momento vi sono stati numerosi contatti con l'Autorità cantonale, al fine di chiarire in modo definitivo la questione. Il risanamento della Lanca ci ha fornito l'opportunità di intavolare le trattative con il competente ufficio cantonale, al quale abbiamo sottoposto lo scorso mese di marzo la bozza di regolamento ed il relativo atto d'autorizzazione che sarà rilasciato agli utenti del porto, oltre al piano di finanziamento che permette di calcolare le nuove tariffe.

In data 5 agosto 2003 ci è giunto il preavviso cantonale, il quale, tranne che per alcune modifiche puntuali al testo del regolamento, non formula particolari osservazioni.

Aspetti giuridici

La Legge cantonale sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (vedi Raccolta ufficiale delle leggi no. 9.4.1.1) stabilisce che le acque pubbliche (ossia laghi, fiumi ecc.) fanno parte del demanio. Essa precisa pure che anche le acque pubbliche che invadono proprietà private rimangono demaniali. L'uso speciale del demanio, se intenso e durevole come nel caso di un porto, è soggetto a concessione e, di regola, al pagamento di una tassa.

Nel nostro caso, una parte importante del porto comunale si trova sulla particella 1910 (lago) di proprietà dello Stato (v. planimetria allegata). La necessità di disporre di un regolamento che ne disciplini l'uso deriva anche dalla Legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla navigazione interna e presuppone dunque l'adozione dell'atto normativo da parte del legislativo comunale, con la successiva ratifica del Consiglio di Stato/Sezione degli enti locali.

La concessione in uso di un posto barca assume dunque a tutti gli effetti la connotazione di un'autorizzazione d'uso/d'ormeggio, con validità annuale.

Per l'allestimento del progetto di regolamento ci siamo basati su documenti analoghi applicati in altri Comuni dotati di un'infrastruttura portuale. Esso stabilisce le modalità d'accesso al porto e di assegnazione dei posti, dove, nei limiti delle garanzie costituzionali, può ancora essere data la preferenza alle persone domiciliate a Locarno (artt. 3 e 4). L'art. 6 precisa alcune condizioni indispensabili per l'ottenimento dell'autorizzazione, la quale non può essere trasmessa automaticamente al nuovo proprietario in caso di vendita del natante. Gli artt. 7-9 fissano invece gli obblighi dell'utente in relazione all'ormeggio e alla manutenzione del natante, nonché alla salvaguardia dell'infrastruttura portuale. Il Municipio, se si riscontrano inadempienze gravi oppure il natante non è più immatricolato, può revocare in ogni momento l'autorizzazione (art. 10). Nell'art. 11 infine sono specificati gli importi minimi e massimi entro i quali, tramite ordinanza municipale, verranno stabilite le tasse annuali, suddivise per categoria. A questo proposito, osserviamo che non è più possibile riprendere l'attuale norma che permette al Municipio di raddoppiare le tariffe per i non domiciliati (art. 10 cpv 2 del regolamento in vigore).

Tasse annuali

Al momento della presentazione del progetto di risanamento della Lanca, alcune persone avevano espresso timori per un'eventuale aumento spropositato delle tasse d'ormeggio, soprattutto pensando ai detentori di piccole barche con o senza motore di bassa potenza. Nella casistica delle strutture portuali esistenti, la Lanca degli Stornazzi rappresenta sicuramente un caso piuttosto eccezionale, considerate le modestissime tariffe applicate fino a questo momento. Ciò non sarà più possibile a partire dal 2004, poiché il Comune, per ottenere la concessione cantonale è tenuto a presentare un piano di finanziamento che garantisca la copertura dell'investimento effettuato e dei successivi costi di gestione (autofinanziamento). Il Municipio ha in ogni modo elaborato un calcolo che ci sembra ben equilibrato e che, pur comportando un chiaro aumento delle tasse, non dovrebbe rendere inaccessibile l'affitto anche da parte di persone non abbienti, con la passione per la barca. Del resto, le condizioni poste a livello di licenza edilizia dal Cantone tendono a favorire l'occupazione del porto da parte di natanti di piccole e medie dimensioni (barche a motore fino a 2,5 metri di larghezza e barche a vela fino a 3.0 metri di larghezza), con un motore di potenza non superiore a 30 kw. In pratica, tutte le barche che stazionano in questo momento alla Lanca corrispondono a queste caratteristiche, per cui i 140 posti disponibili sono già sostanzialmente occupati. La tabella allegata fornisce le informazioni essenziali sul calcolo effettuato e sui parametri applicati. Il costo dell'investimento contempla unicamente le opere legate alla struttura portuale, escludendo gli interventi di bioingegneria e recupero naturalistico, e sono suddivise tra parti in acqua (ammortamento su 20 anni) e parti a terra (50 anni). Il tasso d'interesse è fissato al 4%. Su indicazione del competente ufficio cantonale, abbiamo pure inserito la tassa d'occupazione del demanio (mai riscossa fino ad ora). Le spese amministrative e del personale seguono grosso modo la situazione attuale,

mentre per le spese accessorie e di manutenzione i progettisti hanno indicato importi simili ad altre strutture di questo genere. In definitiva, confidiamo sul fatto di potere mantenere stabili le tariffe per i primi anni d'esercizio.

Procedura

Il Municipio intende rendere operativo il nuovo regolamento già a partire dal primo gennaio 2004. A norma degli art. 187 e 188 LOC e dell'art. 111 del Regolamento comunale, lo stesso verrà pubblicato per un periodo di 30 giorni, dopo la sua adozione da parte del vostro consesso, e successivamente inviato alla Sezione degli enti locali per l'approvazione.

I tempi sono piuttosto stretti. Intendiamo quindi intimare entro il 31 ottobre 2003 a tutti i proprietari di natanti la revoca delle precedente autorizzazione d'uso, indicando il nuovo tariffario e invitando chi è interessato al mantenimento del posto di comunicarlo tempestivamente al Municipio. Gli eventuali posti liberi che dovessero risultare da rinunce saranno assegnati ai nominativi presenti sulla lista d'attesa, secondo i criteri all'art. 4 del nuovo regolamento.

Conclusioni

Con questa operazione si conclude finalmente il riordino dei posti d'attracco pubblici lungo la riva di Locarno, avviato con la costruzione del nuovo porto regionale e l'eliminazione dei campi di boe precedentemente esistenti. Termina anche l'annosa vertenza con il Cantone in merito all'occupazione dell'area demaniale. Lo sforzo profuso dalla Città è stato importante, ma sicuramente ha prodotto dei validi risultati anche sotto il profilo della rivalutazione ambientale della zona .

Alla luce delle considerazioni precedenti vi invitiamo pertanto a risolvere:

1. è adottato il nuovo regolamento comunale concernente l'ormeggio dei natanti nel porto della Lanca degli Stornazzi.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

Allegati:

1. regolamento comunale concernente l'ormeggio dei natanti nel porto della Lanca degli Stornazzi
2. autorizzazione per l'utilizzazione di un posto d'attracco nel porto comunale di Locarno
3. tabella per il calcolo delle tasse annuali d'utilizzazione

**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE
L'ORMEGGIO DEI NATANTI NEL PORTO
DELLA LANCA DEGLI STORNAZZI**

del

Il Consiglio Comunale di Locarno,

vista la legge organica comunale e le relative norme d'applicazione,

decreta:

Art. 1
Scopo

Il presente regolamento si prefigge di mantenere il porto comunale in buono stato, di evitare emissioni di ogni genere nelle acque del lago, di garantire la sicurezza degli utenti e del pubblico che fanno capo al porto comunale.

Art. 2
Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica su tutto il comprensorio del porto comunale, comprese le attrezzature situate a terra, ad esclusione del Porto Regionale di Locarno. Esso è vincolante nei confronti di tutti i detentori di un'autorizzazione d'ormeggio e in genere di tutte le persone che usufruiscono dell'area portuale.

Art. 3
Accesso ai porto

¹Il pubblico può accedere liberamente ai moli del porto. L'accesso ai pontili, alle loro attrezzature e alle imbarcazioni, è riservato ai titolari delle autorizzazioni d'ormeggio, nonché ai loro ospiti.

²In caso di emergenza possono rifugiarsi nel porto anche natanti non appartenenti ai titolari delle autorizzazioni d'ormeggio.

Art. 4
Assegnazione dei posti

¹L'attracco è consentito solo ai proprietari di imbarcazioni in possesso dell'autorizzazione d'ormeggio.

²L'autorizzazione d'ormeggio è rilasciata dal Municipio sulla base dell'ordine di iscrizione della lista d'attesa, tenuto conto delle seguenti priorità:

- a) domiciliati a Locarno;
- b) assoggettati al pagamento delle imposte nel Comune di Locarno (riparti e residenze secondarie);

c) altri.

Art. 5 **Durata delle autorizzazioni**

¹Le autorizzazioni hanno una validità annuale e scadono il 31 dicembre di ogni anno. Esse si intendono rinnovate per un ulteriore anno se il Municipio non dispone la loro revoca entro il 30 settembre di ogni anno.

²Il beneficiario dell'autorizzazione può rinunciare alla stessa in ogni tempo con un preavviso di 2 mesi.

Art. 6 **Natura dell'autorizzazione**

¹L'autorizzazione è personale e riferita a un determinato natante. Il natante dev'essere regolarmente immatricolato nel Cantone Ticino o ammesso alla navigazione sul Lago Maggiore. La fotocopia della licenza di navigazione dev'essere depositata presso il Municipio.

²Il beneficiario dell'autorizzazione deve preventivamente chiedere e ottenere l'autorizzazione da parte del Municipio in caso di sostituzione del natante, indicando le dimensioni esatte del nuovo natante che intende ormeggiare al posto di attracco a lui assegnato.

³In caso di vendita di un natante il nuovo acquirente non può vantare alcun diritto di subingresso nell'autorizzazione. Egli deve presentare una nuova domanda di autorizzazione al Municipio che sarà decisa sulla base dei criteri previsti dall'art. 4.

Art. 7 **Ormeggio dei natanti**

¹I natanti devono approdare ed essere ormeggiati al posto loro assegnato. Il Municipio si riserva il diritto di modificare in ogni momento i posti d'ormeggio dandone comunicazione ai beneficiari dell'autorizzazione. Ogni beneficiario è tenuto ad ormeggiare adeguatamente il proprio natante evitando di danneggiare l'ormeggio delle altre imbarcazioni o di altre infrastrutture di proprietà del Comune, come pure evitando di causare intralci alle altre imbarcazioni che usufruiscono del porto.

²I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti a tale scopo, utilizzando ormeggi di adeguata misura e resistenza.

³Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto al regolare controllo e alla manutenzione del proprio natante e dell'ormeggio, in modo particolare in caso di variazione del livello del lago. In caso di inondazione il trasferimento dei natanti a terra è consentito unicamente in base alle direttive impartite dal Municipio e dai suoi servizi.

Art. 8 **Altri obblighi**

E' vietato:

1. l'accesso al posto d'ormeggio e ai moli con veicoli e biciclette;
2. l'attracco di natanti occasionali estranei ai pontili, salvo il caso previsto dall'art. 3 e di eventuali natanti di passaggio o di turisti;
3. il deposito di oggetti sui pontili e nel porto;
4. il bagno nell'area dei pontili e del porto;
5. l'esecuzione di lavori di riparazione e di manutenzione nel porto;
6. il subaffitto del posto d'attracco a terzi;
7. l'inutilizzazione del posto d'attracco per un periodo superiore a 6 mesi senza la preventiva autorizzazione del Municipio;
8. il deposito a terra del natante salvo durante le operazioni di alaggio;
9. l'ormeggio dei natanti non in perfetta efficienza;
10. lo scarico in acqua delle acque luride (acque di sentina, olii) dei natanti, di lubrificanti e carburanti o di ogni altro liquido di rifiuto del natante stesso;
11. il travaso di carburante come pure il cambio dell'olio e di altri liquidi inquinanti;
12. il deposito a terra di carrelli e simili; la rimozione sarà operata d'ufficio a spese dell'interessato.

Art. 9 **Responsabilità**

I proprietari delle imbarcazioni sono responsabili dei danni che dovessero causare ai pontili, ai moli e alle altre imbarcazioni.

Il Comune declina ogni responsabilità per ogni e qualsiasi danno che le imbarcazioni dovessero subire sia esso dovuto a forze della natura, atti vandalici, incendi, furti, manomissioni ed altro.

Art. 10 **Revoca dell'autorizzazione**

Il Municipio ha la facoltà di revocare in ogni momento e con effetto immediato, l'autorizzazione:

1. se l'imbarcazione non staziona per almeno un periodo consecutivo di sei mesi nel porto comunale;
2. se il beneficiario dell'autorizzazione è in arretrato con il pagamento della tassa d'utilizzazione dell'anno precedente e dell'anno in corso;
3. se il beneficiario viola in modo grave e ripetuto le norme del presente regolamento;
4. se il natante non è più immatricolato.

Art. 11 **Tasse annuali di utilizzazione**

¹Le tasse annuali di utilizzazione sono stabilite nel seguente modo:

a) barche a remi e pedali	da fr.	300.-	a fr.	500.-
b) barche con motore ausiliario fino a 6 kW e fino a una larghezza di m 1.60	da fr.	500.-	a fr.	800.-
c) barche con motore ausiliario fino a 6 kW e con una larghezza da m 1.61 fino a m 2.00	da fr.	600.-	a fr.	1'000.-
d) barche con motore ausiliario da 6 kW fino a 30 kW e fino a una larghezza di m 2.00	da fr.	1'000.-	a fr.	1'500.-

- e) barche con motore ausiliario da 6 kW fino a 30 kW
e con una larghezza da m 2.01 fino a m 2.50 da fr. 1'300.- a fr. 1'800.-
- f) barche a vela con motore ausiliario fino a 6 kW e
fino a una larghezza di m 3.00 da fr. 1'000.- a fr. 1'500.-

²Le tasse annue sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

Art. 12
Tasse d'ormeggio temporanee

¹Per l'ormeggio di natanti di passaggio o di turisti é dovuta una tassa per notte o frazione compresa tra un importo di fr. 50.—e fr. 100.--.

²La tassa é stabilita dal Municipio mediante ordinanza.

Art. 13
Abrogazione e entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2004 e abroga il regolamento sull'ormeggio dei natanti del 20 giugno 1966.

Adottato dal Consiglio Comunale con risoluzione del
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no.
del

AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI UN POSTO D'ATTRACCO NEL PORTO COMUNALE DI LOCARNO

IL MUNICIPIO DI LOCARNO,

richiamata la concessione rilasciatagli dallo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino con risoluzione governativa no. del per l'uso speciale del demanio cantonale pubblico al mapp. no. 1910 RFD Locarno,

richiamato il Regolamento concernente l'ormeggio dei natanti nel porto della Lanca degli Stornazzi del ,

vista la domanda del presentata da per l'ottenimento di un posto d'attracco nel porto comunale,

risolve:

1. All'istante è assegnato il posto d'attracco no. presso il porto comunale della Lanca degli Stornazzi per lo stazionamento del natante avente le seguenti caratteristiche:

- marca e tipo:
- larghezza cm:
- lunghezza cm:
- motore kW:
- targa: TI

e meglio come all'allegata fotocopia della licenza di navigazione.

2. La presente autorizzazione ha validità annuale e scade al 31 dicembre di ogni anno, e si rinnova per un ulteriore anno se il Municipio non dispone la sua revoca entro il 30 settembre di ogni anno.

Il beneficiario dell'autorizzazione può rinunciare alla stessa in ogni tempo con un preavviso di 2 mesi.

3. La presente autorizzazione è personale ed è riferita al natante indicato al punto 1. Il beneficiario deve preventivamente ottenere l'autorizzazione da parte del Municipio in caso di sostituzione del natante, indicando le dimensioni del nuovo natante che intende ormeggiare al posto d'attracco assegnato.

4. In caso di vendita del natante il nuovo acquirente non vanta alcun diritto di subingresso nell'autorizzazione. Sono escluse cessioni fittizie e a titolo fiduciario all'unico scopo di eludere quanto previsto dalle norme regolamentari.
5. La tassa di utilizzazione ha carattere annuale ed è calcolata in base all'art. 11 del Regolamento comunale concernente l'ormeggio dei natanti nel porto della Lanca degli Stornazzi e della relativa ordinanza municipale. Essa ammonta attualmente a fr. Restano riservate successive modifiche delle disposizioni tariffarie.
6. I natanti devono essere ormeggiati conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del regolamento, e il beneficiario deve in modo particolare procedere al controllo e alla manutenzione del suo natante, in particolare in caso di variazione del livello del lago. Valgono inoltre i divieti previsti dall'art. 8 del regolamento.
7. Il beneficiario è personalmente responsabile di eventuali danni causati dal proprio natante alle infrastrutture comunali, alle altre imbarcazioni o ad altre cose di proprietà di terzi. Il Comune declina ogni responsabilità per danni cagionati alle imbarcazioni in seguito a eventi naturali, atti vandalici, ecc.
8. La presente autorizzazione può essere revocata dal Municipio in ogni momento e con effetto immediato nei casi previsti dall'art. 10 del regolamento.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente atto fanno stato le norme del regolamento concernente l'ormeggio dei natanti nel porto della Lanca degli Stornazzi.
10. Ogni contestazione dipendente dal presente atto d'autorizzazione è sottoposta al diritto pubblico a norma dell'art. 208 LOC.
11. E' data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica della presente decisione.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario :

- Allegati:**
1. fotocopia licenza di navigazione
 2. Regolamento comunale concernente l'ormeggio dei natanti nel porto della Lanca degli Stornazzi del

Tasse annuali d'utilizzazione

Tasse annuali d'utilizzazione		1	2	3	4	5		
importo preventivato		Barche con motore fino a 6 kw larghezza fino a 1.6 m	Barche con motore fino a 6 kw larghezza fino a 2.0 m	Barche con motore da 6 a 30 kw larghezza fino a 2.0 m	Barche con motore da 6 a 30 kw larghezza da 2.0 a 2.5 m	Barche a vela con motore fino a 6 kw larghezza fino a 3.0 m		Verifica
Invest per posto	SFr. 10'765	No. Barche	50	40	25	15	10	140
Invest totale	SFr. 1'507'091							
Interessi e ammortamenti: parti in acqua	SFr. 582'116	costo totale annuale	SFr. 15'298	SFr. 12'238	SFr. 7'649	SFr. 4'589	SFr. 3'060	SFr. 42'833
parti fisse	SFr. 744'975	SFr. 42'833	SFr. 12'385	SFr. 9'908	SFr. 6'193	SFr. 3'716	SFr. 2'477	SFr. 34'679
Tassa di occupazione del demanio e tassa sull'uso delle acque		SFr. 34'679	SFr. 9'300	SFr. 3'321	SFr. 2'657	SFr. 1'661	SFr. 996	SFr. 664
Spese accessorie (acqua, elettricità, tassa rifiuti,...)		SFr. 9'300	SFr. 5'000	SFr. 1'786	SFr. 1'429	SFr. 893	SFr. 536	SFr. 357
Spese di manutenzione		SFr. 5'000	SFr. 10'550	SFr. 3'768	SFr. 3'014	SFr. 1'884	SFr. 1'130	SFr. 754
spese amministrative e personale addetto		SFr. 10'550	SFr. 25'000	SFr. 8'929	SFr. 7'143	SFr. 4'464	SFr. 2'679	SFr. 1'786
totale per categoria		SFr. 25'000	SFr. 127'361	SFr. 45'486	SFr. 36'389	SFr. 22'743	SFr. 13'646	SFr. 9'097
tassa d'ormeggio annuale media		SFr. 127'361	SFr. 910	SFr. 910	SFr. 910	SFr. 910	SFr. 910	SFr. 910
coeff. ponderazione		SFr. 910	1	1.2	2	2.5	1.9	8.6
tassa d'ormeggio annuale ponderata per categoria			SFr. 529	SFr. 635	SFr. 1'058	SFr. 1'322	SFr. 1'005	SFr. 910
								529

Deduzione di 180000 fr sulle opere di sistemazione rive
i = 4.0%; 20 anni
i = 4.0%; 50 anni

tassa annuale confermata dall'Ufficio del Demanio

Stima: 2000.- fr elettricità + 3000.- fr acqua ecc.

.7% dell'investimento totale

Secondo indicazioni UTC